

Azione revocatoria di beni costituiti in fondo patrimoniale

Tribunale di Benevento, 3 ottobre 2014. Giudice unico Luigi Galasso.

Azione revocatoria - Beni impignorabili - Fondo patrimoniale - Distinzione - Natura temporanea del vincolo - Ammissibilità

Deve ammettersi che anche il creditore, il quale non possa procedere ad esecuzione forzata su beni del fondo patrimoniale, possa dolersi della circostanza che tali beni siano stati alienati a terzi, e proporre domanda di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. Relativamente alla revocatoria fallimentare di atti di disposizione di beni impignorabili per legge, la S.C. si è espressa negativamente (Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 1997, n. 11564): la condizione del bene appartenente al fondo patrimoniale, tuttavia, è diversa, da quella del bene oggettivamente impignorabile: non soltanto l'esenzione dall'azione esecutiva è limitata a determinate obbligazioni, ma, inoltre, il fondo è destinato necessariamente a cessare, in un momento certus an, incertus quando, ai sensi dell'art. 171, commi 1 e 2, c.c.: al più tardi, alla morte di uno dei coniugi (che comporta lo scioglimento del matrimonio: art. 149, co. 1, c.c.), od al raggiungimento della maggiore età, da parte del più giovane degli eventuali figli minorenni. Il vincolo sui beni, quindi, è relativo e, soprattutto, sicuramente temporaneo. Da ciò consegue che il creditore può vedersi privo della possibilità di aggredire il bene al momento dell'estinzione del vincolo, ove tale bene sia stato alienato prima di tale momento: e l'azione revocatoria, che mira a garantire l'effettività della responsabilità patrimoniale, non può non costituire lo strumento per prevenire questo effetto pregiudizievole, considerando anche, del resto, che il debitore risponde con i beni presenti e con quelli futuri (art. 2740, co. 1, c.c.: i beni del fondo sono in una sorta di posizione intermedia, essendo già presenti nel patrimonio, ma essendo rimandato ad un momento futuro il conseguimento della piena suscettibilità all'esecuzione forzata). Per affinità di materia, in mancanza di decisioni di legittimità relative alla revocabilità di atti di disposizione di beni del fondo, si consideri (in un senso, che sembra conforme a quanto testè affermato) quanto ha affermato la giurisprudenza sull'alienazione dei beni dotali (Cass. civ., Sez. II, 5 luglio 2000, n. 8952). La Corte di Cassazione, dunque, ha sostenuto che i creditori possono vantare un'aspettativa di garanzia, condizionata all'esistenza del bene (nel patrimonio da aggredire) al momento della cessazione del vincolo, ed alla circostanza che il bene non sia stato alienato per necessità od utilità evidente: nel caso del fondo patrimoniale, allora, come già detto innanzi, la possibile permanenza del bene, al momento della cessazione del vincolo, fonda tanto l'interesse ad agire del

creditore estraneo ai bisogni familiari, sia l'eventus damni, mentre la necessità od utilità evidente dell'alienazione debbono ricorrere, e possono essere sindacate, soltanto laddove occorra (e ciò non accadeva nel caso di specie), in presenza di figli minori, l'autorizzazione giudiziale (art. 169 c.c.).

(Massima a cura di Luigi Galasso - Riproduzione riservata)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CA. P. traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, FU. E. e CEC. V., deducendo:

- di aver lavorato per la AR. S.R.L., di cui la convenuta era amministratore unico, e socio, e di aver ottenuto una sentenza di condanna, nei confronti della società, per crediti di lavoro, per l'ammontare di euro 148.265,09, oltre interessi e rivalutazione;
- che la società era stata, poi, dichiarata fallita;
- che la FU. era stata condannata, in sede penale, dal Tribunale, per il reato di falso in bilancio, non avendo ella, quale amministratore della fallita, appostato, nel bilancio, appunto, il credito del CA.: la convenuta, inoltre, era stata condannata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile;
- di aver impugnato la sentenza, nella parte, nella quale la FU. era stata assolta dall'imputazione di bancarotta fraudolenta;
- che la convenuta si era spogliata dell'unico bene di sua proprietà, un immobile, venduto, con riserva del diritto di abitazione, al prezzo dichiarato di euro 135.000,00: acquirente era il figlio, CEC. V.;
- che l'immobile, più esattamente, era ubicato in Benevento, alla Via * (nell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, prodotto dalla convenuta, relativo al cespite, si legge il numero civico “*”, e gli estremi catastali: fol. **: estremi che non si leggono nella copia della compravendita, prodotta dall'attore, mancante della seconda pagina).

L'attore chiedeva revocarsi l'atto.

Si costituiva la sola FU.: il CEC. veniva dichiarato contumace: la convenuta resisteva alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi l'attore al risarcimento del danno da calunnia, essendo egli consapevole dell'infondatezza delle accuse, da lui mosse contro la medesima convenuta, di truffa e di falso in bilancio (con riferimento alla rappresentazione delle rimanenze, in relazione al bilancio di esercizio del 2002), e dalle quali ella era stata assolta: aggiungeva che tale consapevolezza era evidenziata dalla circostanza che il CA. aveva, egli stesso, dichiarato di aver svolto funzioni di contabile, presso la società.

Trattata ed istruita la causa, venivano assegnati i termini, di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il contraddittorio è integro: alla compravendita partecipava, al solo fine di rendere il consenso necessario ai sensi dell'art. 169 c.c. (ciò si comprende esattamente dal testo dell'atto, benché la copia prodotta manchi, come già detto, della seconda pagina), CEC. Paolo, coniuge di FU. E.: ma, ammesso che anche costui dovesse essere convenuto, l'attore ha documentato, seppur ad altri fini, che il CEC. era deceduto già prima dell'introduzione della causa (la morte risale al 2003), e nessuna

deduzione è stata sollevata circa l'esistenza di ulteriori (o del tutto diversi) eredi, rispetto ai due convenuti.

2. La prima delle eccezioni, sollevate dalla FU., è che il bene, oggetto della revocatoria, era costituito, al momento dell'alienazione, in fondo patrimoniale: e l'art. 170 c.c. inibisce l'esecuzione sui beni del fondo, se si tratta di debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia: sicché il CA. non avrebbe potuto, comunque, soddisfarsi sul cespite de quo vertitur, essendo la mancata rappresentazione contabile della posta di bilancio (fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria) un fatto «del tutto avulso da qualsiasi legame con i bisogni della famiglia»; aggiungeva la convenuta che la natura extracontrattuale della responsabilità non esclude la valutazione della rispondenza alle esigenze della famiglia, e che, comunque, la vendita del bene rispondeva ai bisogni familiari, ossia alla necessità di acquisire liquidità monetaria, in un momento di difficoltà.

La fonte dell'obbligazione, in effetti, non è il criterio di discriminazione tra i debiti assoggettati, ai sensi dell'art. 170 c.c., alla limitazione della responsabilità, e gli altri (cfr.: Cass. civ., Sez. V, 7.7.2009, n. 15862: «Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia [...]»; Cass. civ., Sez. III, 31.5.2006, n. 12998: «In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia.»; Cass. civ., Sez. I, 18.7.2003, n. 11230: «In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni ("ex contractu" o "ex delicto"), bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio, ancorché consistente in un fatto illecito, abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo.»).

Deve, inoltre, convenirsi con la convenuta, sulla circostanza che l'obbligazione, sorta nei confronti del CA., difficilmente possa ricondursi ai bisogni della famiglia.

La questione, tuttavia, è se solamente il creditore, che possa procedere ad esecuzione forzata su beni del fondo, possa dolersi della circostanza che tali beni siano stati alienati a terzi.

Non si rinvencono decisioni di legittimità specifiche: ma, ad esempio, relativamente alla revocatoria fallimentare di atti di disposizione di beni impignorabili per legge, la S.C. si è espressa negativamente, poiché «Gli effetti dell'azione revocatoria fallimentare (e cioè il puro e semplice assoggettamento del bene oggetto dell'atto di alienazione all'azione esecutiva concorsuale, senza alcuna incidenza sulla validità della convenzione negoziale revocata, e senza nessuna "riacquisizione" della proprietà del bene al patrimonio del fallito) sono

incompatibili con il regime di impignorabilità legale cui risulti, in ipotesi, sottoposto il bene oggetto dell'azione "de qua", stante l'impossibilità oggettiva che esso possa concretamente essere assoggettato all'esecuzione concorsuale. Tale principio si applica alla ipotesi in cui la "res revocanda" abbia la qualità di bene del patrimonio indisponibile di un ente territoriale, e si estende anche al caso in cui detto bene abbia assunto tale qualità solo successivamente alla stipula dell'atto di alienazione di cui sia chiesta la revoca. (Nella specie, un comune si era reso acquirente, da un privato poi fallito, di un bene successivamente ascritto al patrimonio indisponibile dell'ente. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato ingresso all'azione revocatoria esperita dal curatore fallimentare con riferimento al bene "de quo").» (Cass. civ., Sez. I, 20.11.1997, n. 11564).

La condizione del bene appartenente al fondo patrimoniale, tuttavia, è diversa, da quella del bene oggettivamente impignorabile: non soltanto l'esenzione dall'azione esecutiva è limitata a determinate obbligazioni, ma, inoltre, il fondo è destinato necessariamente a cessare, in un momento certus an, incertus quando, ai sensi dell'art. 171, commi 1 e 2, c.c.: al più tardi, alla morte di uno dei coniugi (che comporta lo scioglimento del matrimonio: art. 149, co. 1, c.c.), od al raggiungimento della maggiore età, da parte del più giovane degli eventuali figli minorenni.

Il vincolo sui beni, insomma, è relativo e, soprattutto, sicuramente temporaneo.

Consegue da quanto osservato che il creditore può vedersi privo della possibilità di aggredire il bene al momento dell'estinzione del vincolo, ove tale bene sia stato alienato prima di tale momento: e l'azione revocatoria, che mira a garantire l'effettività della responsabilità patrimoniale, non può non costituire lo strumento per prevenire questo effetto pregiudizievole, considerando anche, del resto, che il debitore risponde con i beni presenti e con quelli futuri (art. 2740, co. 1, c.c.: i beni del fondo sono in una sorta di posizione intermedia, essendo già presenti nel patrimonio, ma essendo rimandato ad un momento futuro il conseguimento della piena suscettibilità all'esecuzione forzata).

Per affinità di materia, in mancanza di decisioni di legittimità relative alla revocabilità di atti di disposizione di beni del fondo, si consideri (in un senso, che sembra conforme a quanto testè affermato) quanto ha affermato la giurisprudenza sull'alienazione dei beni dotali: secondo Cass. civ., Sez. II, 5.7.2000, n. 8952, «In tema di azione revocatoria ordinaria, se l'alienazione di un bene dotale sia stata determinata, secondo la funzione propria del vincolo dotale, da necessità o utilità evidenti della famiglia, constatate dal giudice in sede di autorizzazione dell'atto di alienazione, non sussiste per i creditori la giuridica possibilità di lamentare (sotto ogni profilo) l'"eventus damni". Ciò perché l'aspettativa di garanzia che il bene dotale può loro fornire è condizionata alla sua esistenza alla cessazione del vincolo (art. 175 cod. civ.) e al fatto che il bene medesimo non sia stato legittimamente "consumato" per comprovate necessità della famiglia o evidenti utilità di questa (art. 187 cod. civ.).».

La Corte di Cassazione, dunque, ha sostenuto che i creditori possono vantare un'aspettativa di garanzia, condizionata all'esistenza del bene (nel patrimonio da aggredire) al momento della cessazione del

vincolo, ed alla circostanza che il bene non sia stato alienato per necessità od utilità evidente: nel caso del fondo patrimoniale, allora, come già detto innanzi, la possibile permanenza del bene, al momento della cessazione del vincolo, fonda tanto l'interesse ad agire del creditore estraneo ai bisogni familiari, sia l'eventus damni, mentre la necessità od utilità evidente dell'alienazione debbono ricorrere, e possono essere sindacate, soltanto laddove occorra (e ciò non accadeva nel caso di specie), in presenza di figli minori, l'autorizzazione giudiziale (art. 169 c.c.).

Nella specie, infine, come evidenzia l'attore, la cessazione del fondo poteva essere ritenuta prossima, al momento del rogito: l'atto, infatti, veniva ricevuto dal notaio in una casa di cura privata (come si legge nel testo dell'atto stesso), e, a distanza di pochi giorni (come documenta il CA.), CEC. Paolo decedeva: il che potrebbe lasciar pensare che, vista avvicinarsi la fine dell'esenzione dall'esecuzione forzata, la debitrice ed i suoi familiari abbiano pensato di tutelarsi attraverso la compravendita.

3. La seconda eccezione attiene al consilium fraudis, giacché l'acquirente, pur essendo figlio della FU., il che poteva far supporre che conoscesse del pregiudizio alle ragioni del creditore (l'attore, inoltre, dimostra, mediante visura camerale, che il CEC. fosse anche egli socio dell'AR. S.R.L.), sapeva, però, che il bene appartenesse al fondo patrimoniale, e che l'alienazione veniva compiuta al fine di acquisire denaro necessario a sopperire a bisogni familiari: il che poteva escludere il menzionato consilium fraudis.

La consapevolezza dell'esistenza del vincolo, posto dal fondo patrimoniale, così come il fine, concretamente perseguito dall'atto di disposizione patrimoniale (quand'anche tale fine realmente ricorresse), tuttavia, non assumono particolare rilevanza: giacché essi ben possono concorrere con la coscienza di nuocere alla garanzia del creditore, requisito necessario e sufficiente, integrato dalla mera conoscenza della obiettiva riduzione della consistenza patrimoniale del debitore (Cass. civ., Sez. I, 5.7.2013, n. 16825: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.»).

Nessuna deduzione, si osservi, del resto, viene sollevata, per sostenere, in ipotesi, che il patrimonio della FU. consentisse, nonostante la vendita del bene de quo agitur, la soddisfazione delle ragioni dei creditori.

4. Mediante la terza, e molteplice, eccezione, la convenuta contesta la fondatezza della sentenza penale, nella parte, nella quale ella veniva condannata per il reato di falso in bilancio, e nella parte, nella quale veniva condannata a risarcire il danno alla parte civile; sosteneva che il debito, essendo ancora sub iudice (non essendo passata in giudicato la condanna medesima), non poteva fondare la revoca; osservava che la decisione finale, nel giudizio penale, non poteva che condurre od all'assoluzione, che avrebbe vincolato il Giudice civile, od al proscioglimento per prescrizione, nel qual caso il Giudice avrebbe dovuto esaminare nuovamente i fatti, pervenendo ad escludere la responsabilità. Quanto alla prima questione, il Giudice non ritiene di dover esaminare la fondatezza della condanna penale di primo grado, rimessa ai successivi

gradi del processo, appunto, penale: processo il cui esito il Giudice medesimo non può conoscere, se non attraverso la deduzione, contenuta nella comparsa conclusionale dell'attore, del sopravvenire di sentenza d'appello definitiva (la sentenza sarebbe stata resa dalla Corte d'Appello di Napoli, Sez. V Penale, in data 22.1.2013, definitiva il 30.7.2013, e recherebbe il numero 370).

Un documento, invero, che costituirebbe copia del provvedimento della Corte d'Appello, si rinviene nel fascicolo del CA.: esso, però, non è compreso nell'indice del fascicolo della parte, ed è privo di un'attestazione del cancelliere, inerente, appunto, all'avvenuto deposito, e nemmeno si legge la menzione dell'avvenuta produzione di esso nel verbale dell'unica udienza, successiva alla data di quella sentenza; può reputarsi, tuttavia (Cass. civ., Sez. III, 20.10.2011, n. 21704: «Quando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare dall'annotazione del cancelliere sull'atto medesimo e dal suo inserimento nell'apposito registro cronologico, l'eventuale omissione o assoluta incertezza di tali annotazioni non può tradursi in prova del mancato o tardivo deposito, non potendosi escludere che, nonostante la menzionata omissione o incertezza, la parte abbia provveduto a depositare l'atto nel termine stabilito qualora quest'ultima circostanza risulti avvalorata da emergenze documentali oggettive.»), che il documento sia stato inserito alla scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale, essendo questo l'ultimo momento, entro cui la parte può continuare a trattenere la propria produzione (art. 169, co. 2, c.p.c.), e non avendo mai il CA. parlato della sentenza, se non nella comparsa conclusionale.

Non avendo la FU. depositato una memoria di replica (e senza aggiungere che uno dei convenuti è rimasto contumace), nessun contraddittorio (ammesso che quest'ultimo potesse sanare la tardività della deduzione difensiva e del deposito del documento) si è formato sulla questione se la condanna sia definitiva.

Il problema, peraltro, è solamente apparente, come si ricava da quanto si affermerà subito oltre.

Quanto alla seconda questione, è noto (anche alla FU., che, pur sostenendo la propria tesi, si mostra consapevole dell'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato) che il credito ancora litigioso consente la proposizione, ed anche l'accoglimento, della domanda di revoca: solo l'esecuzione della sentenza è differita, sino al definitivo accertamento dell'esistenza del credito (cfr., da ult., Cass. civ., Sez. III, 7.5.2014, n. 9855: «Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato.»).

Quanto alla terza, la convenuta richiama il principio di diritto, espresso da Cass. civ., Sezz. UU., 26.1.2011, n. 1768 (peraltro, seguita, in senso difforme, da Cass. civ., Sez. III, 17.11.2011, n. 24082, secondo cui il Giudice non «deve» - come affermava la prima - , ma «può» valutare nuovamente i fatti): senza specificare, tuttavia, che, nel caso esaminato dalla S.C., mancava una condanna al risarcimento del danno, seppur generica, nei confronti dell'imputato, prosciolto per prescrizione, sicché la parte lesa aveva agito in sede civile per ottenere, appunto, la

statuizione di condanna: al contrario, nel caso di specie, tale condanna è già stata emessa, e non è certo l'oggetto di questo giudizio.

5. Il convenuto CEC. V. è rimasto contumace, sicché, nei suoi confronti, occorre esaminare se ricorrano le condizioni necessarie all'accoglimento della domanda (anche oltre le questioni, sollevate dalla FU., non potendosi ritenere ammesso alcunché, nel giudizio contumaciale).

Ripercorrendo il comma 1 dell'art. 2901 c.c., allora, si osserverà:

- che il CA. è titolare di un credito, seppur ancora (si richiama quanto detto innanzi, circa l'impossibilità di considerare le deduzioni difensive, sulla definitività della condanna al risarcimento del danno) sub iudice;

- l'atto di disposizione è documentato (copia del contratto è stata depositata dall'attore);

- del pregiudizio alle ragioni del creditore si è già parlato, come pure della consapevolezza di tale pregiudizio.

6. La domanda, in conclusione, dev'essere accolta.

7. Dev'essere ordinata l'annotazione della revoca, in margine della trascrizione dell'atto (gli estremi di quest'ultimo verranno riportati nel dispositivo): parte attrice, tuttavia, non indica gli estremi della trascrizione medesima.

7. La domanda riconvenzionale non può essere accolta.

Le imputazioni, alle quali la FU. si riferisce, e dalle quali è stata assolta, quelle di cui ai capi 'A' e 'B' del processo penale n. 412/2006 R.G.T. (la sentenza è nel fascicolo dell'attore), attenevano: alla truffa, consistita nel dissimulare componenti positivi di reddito, in maniera da nascondere la reale situazione patrimoniale della società, inducendo in errore il CA., del quale la convenuta disattendeva le richieste di pagamento delle differenze retributive, con ingiusto vantaggio patrimoniale; al falso in bilancio consistente nella mancata appostazione nel bilancio di quei componenti di reddito: più esattamente, non sarebbe risultato il valore delle merci in rimanenza al 31.12.2001, per un valore di euro 107.036.000.

Come si vede, si tratta di fatti strettamente collegati: il primo al secondo.

Il Giudice penale affermava che sarebbe esclusa l'ipotesi dell'accusa, in quanto «le rimanenze furono vendute in sede di liquidazione» (pag. 6 della sentenza, in atti del CA.): ma ciò non sembra coincidere con l'affermazione che, nel bilancio, la posta fosse correttamente inserita, e l'avvenuto esercizio di funzioni contabili, da parte dell'odierno attore, non ha necessaria attinenza con l'omessa rilevazione di poste dell'attivo, nel bilancio, da parte dell'amministratore, così come non dimostra – ove ciò rilevi – che il medesimo odierno attore conoscesse, in ogni momento, l'esatta condizione della società.

Non rileva, neppure, come osserva la convenuta, che il CA. abbia potuto ottenere una condanna, in sede civile, per il proprio credito di lavoro, perché l'accusa di truffa si fondava sulla circostanza che l'amministratore della società, avvalendosi di un bilancio incompleto, gli avesse negato la soddisfazione delle ragioni patrimoniali, adducendo, deve ritenersi, l'incapacità patrimoniale della società medesima: al contrario, ciò sembra corroborare, almeno su di un piano subiettivo, la tesi del CA., il quale si vedeva obbligato a ricorrere al Giudice del lavoro, proprio per effetto della condotta ostativa della FU..

8. Le spese legali debbono seguire la soccombenza.

I convenuti risponderanno in solido, essendo comune il loro interesse (art. 97, co. 1, c.p.c.).

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4837/2011 R.G.A.C., promosso da

CA. P., contro FU. E. e CEC. V., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:

1. dichiara inefficace, nei confronti di CA. P., il trasferimento immobiliare, oggetto della compravendita tra FU. E., n. a *, venditrice, e CEC. V., n. a *, rogata dal Notaio Vito A. SA., della sede di Benevento, in data 3.12.2009 (atto rep. n. 60.351; racc. n. 20.628);
 2. ordina l'annotazione della revoca in margine della trascrizione dell'atto;
 3. rigetta la domanda riconvenzionale;
 4. condanna i convenuti, in solido, a rifondere le spese processuali all'attore, spese liquidate in euro 8.500,00 per compensi, ed in euro 680,43 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge.
- Benevento, 3 Ottobre 2014